

N. 11112/2020 R.G.

TRIBUNALE BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Nella causa n. **11112/2020 R.G.**

promossa da

F. T. DI S. M. A.

contro

N. E. O. N. B.V.

ORDINANZA

Il giudice,

esaminato il fascicolo informatico;

ritenuto che:

- la programmata udienza 26 novembre 2020 è stata fissata per consentire alle parti di trovare un accordo;

- **non si ha notizia dell'esito delle trattative;**

- occorre dunque appurare se le parti abbiano ancora interesse alla prosecuzione del giudizio;

- per le ragioni già illustrate in analoghe occasioni di applicazione del diritto processuale civile dell'emergenza epidemiologica (v., fra le altre, Trib. Bologna, ord. 18 maggio 2020, <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24203.pdf>; Trib. Bologna, ord. 26 maggio 2020, <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23663.pdf>; Trib. Bologna, ord. 29 maggio 2020, <http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/24180#gsc.tab=0>), visto l'art. 175 c.p.c., è opportuno avvalersi degli strumenti offerti dal P.C.T. al fine di realizzare il contraddittorio telematico, nella linea di una (equilibrata e governata dal giudice, responsabile della direzione del procedimento, nel rispetto del principio del contraddittorio, artt. 101 e 175 c.p.c.) dematerializzazione del processo civile (Trib. Bologna, 6 maggio 2020, n. 695, in *Giur. it.*, 1671, 2020; con riguardo ad ipotesi particolari, v. già, fra le altre, Trib. Bologna, ord. 21 settembre 2017, "*Merito ed extra del Foro Italiano*", Trib. Bologna, ord. 11 dicembre 2017, <http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/18774#gsc.tab=0>, Trib. Bologna, ord. 26 marzo 2019, https://news.ilcaso.it/news_6131/01-04-19/Contraddittorio telematico senza necessit%E0 di fissazione dell-udienza);

- in linea generale, bilanciando, da un lato, l'interesse al buon funzionamento della giustizia, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio tra le parti, e, dall'altro, le esigenze di sicurezza sanitaria, come necessario nel contesto della pandemia in atto e tanto più nell'attuale incerta situazione, è opportuno riservare la comparizione dei difensori in udienza alle sole attività che necessitino effettivamente, a garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio ed avuto riguardo a natura ed oggetto della causa, di un confronto diretto tra i difensori e il giudice e che non possano essere adeguatamente svolte mediante il deposito di sintetiche e puntuali



deduzioni scritte;

- **nel caso di specie**, avuto riguardo alla situazione sanitaria collegata alla pandemia e alla necessità di ridurre al minimo indispensabili spostamenti e contatti (con delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 è stato prorogato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; misure urgenti sono state adottate con il d.l. 7 ottobre 2020, n. 125 e il d.l. 28 ottobre 2020, n. 137; v. ora il **d.p.c.m. 3 novembre 2020**; altre misure urgenti sono state adottate col d.l. 9 novembre 2020, n. 149; v. anche l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia – Romagna **12 novembre 2020 n. 216**), è opportuno che la **già programmata udienza** si svolga secondo la modalità della **trattazione scritta**;

- la **natura cautelare del procedimento** è incompatibile col rigido schema previsto dall'attuale disciplina quanto al termine, invero già assegnato, per un breve scritto anteriore alla già programmata udienza: sul punto si provvede ai sensi dell'art. 175 c.p.c., confermando il già assegnato termine;

- detta udienza può prestarsi ad uno svolgimento secondo il modello della **trattazione scritta**, come ora regolata dall'**art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020**, e dal novellato **art. 1, comma 3, d.l. 30 luglio 2020, n. 83, conv. in l. 25 settembre 2020, n. 124**, in relazione al relativo **Allegato 1, n. 33-bis: nel termine anteriore** alla nuova udienza, i difensori depositeranno in via telematica una estremamente sintetica **nota scritta** contenente esclusivamente brevi deduzioni sull'oggetto del processo e **in particolare l'esito delle trattative**, le conclusioni e le istanze ai fini del prosieguo del processo, oppure, in caso di sopravvenuto accordo tra le parti, le reciproche dichiarazioni di rinuncia agli atti e accettazione;

- il mancato deposito della nota scritta sarà valutato ai fini dell'applicazione dell'art. 309 c.p.c.;

- il verbale della nuova udienza in assenza dei difensori non sarà soggetto ad autonoma comunicazione, essendo consultabile ad opera delle parti mediante gli strumenti del P.C.T.;

p.q.m.

- **conferma** la già programmata udienza **giovedì 26 novembre 2020 ore 12.30**; l'udienza così fissata, salva diversa valutazione del giudice, si svolgerà **secondo la modalità della trattazione scritta** prevista ora dall'**art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020**, e dunque **senza comparizione fisica dei difensori o delle parti**; ove fosse necessario chiedere chiarimenti ai difensori o un confronto con gli stessi, il giudice darà le disposizioni e istruzioni del caso; con estremamente sintetica **nota scritta**, da depositarsi entro il già assegnato termine del 24 novembre 2020, i difensori svolgeranno esclusivamente brevi deduzioni sull'oggetto del processo **ed in particolare sull'esito delle trattative**, proporranno le conclusioni e le istanze ai fini del prosieguo del processo, oppure, in caso di sopravvenuto accordo tra le parti, formuleranno le reciproche dichiarazioni di rinuncia agli atti e accettazione;

- **invita** le parti ad una **soluzione amichevole possibilmente prima del deposito delle note scritte e comunque della prossima udienza**: in caso di accordo anteriore all'udienza, i difensori ne daranno tempestivo avviso al giudice sia in via informale (email) che mediante comunicazione depositata in via telematica; in tal caso, le parti potranno depositare in telematico dichiarazione di **rinuncia agli atti e relativa accettazione** (dandone avviso al giudice via email) per consentire così l'immediata



declaratoria di estinzione senza fissazione di altra udienza; in mancanza di accordo le **spese processuali** saranno regolate secondo la soccombenza.

Si comunichi.

Bologna, 15 novembre 2020

Il giudice
Antonio Costanzo